

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 03/08/2015): LE APPLICAZIONI POSSIBILI PER LE STRUTTURE IN ACCIAIO.


DOCUMENTO A CURA DI
ING. MAURO CACIOLAI, ING. LUCA PONTICELLI
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO



SFIDE E OPPORTUNITA'

La maggiore sfida per il progettista offerta dal DM 03/08/2015 è il ricorso alla modellazione diretta dell'incendio in caso di soluzioni alternative. Il settore è assolutamente nuovo per i progettisti strutturali ma offre numerose opportunità di progettazioni più spinte in quanto meglio rispondenti agli effettivi, possibili, scenari di incendio. **La semplificazione normativa aiuterà sicuramente a dirigersi verso questo nuovo settore ancora poco esplorato in Italia a differenza di quanto già si fa da anni all'estero.**

Le strutture in acciaio, attualmente poco impiegate in Italia anche per i pesanti vincoli imposti dalle normative antincendio tradizionali, potranno avere un nuovo impulso grazie al DM 03/08/2015 solo se accompagnate da un aggiornamento tecnico e culturale dei progettisti.



2.Polo espositivo e centro eventi Venice EXPO GATE – foto: courtesy F&M Ingegneria

SOMMARIO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha recentemente predisposto il **Codice di Prevenzione Incendi: un documento normativo aderente alle più moderne metodiche in materia antincendio.**

Il Codice, suddiviso in capitoli dedicati alle misure di prevenzione e protezione dagli incendi, dedica due di essi alla resistenza al fuoco delle strutture ed alla compartimentazione antincendio ed offre ai progettisti numerose nuove possibilità di ricorrere alla **Fire Safety Engineering (FSE)** per affrontare e risolvere i più complessi problemi di ingegneria strutturale in caso di manufatti esposti al rischio di incendio.

Il presente articolo ha per obiettivo l'illustrazione dei punti normativi più innovativi del nuovo documento normativo con particolare riferimento alle costruzioni in acciaio.



3. Teatrino di Palazzo Grassi – foto: ORCH Orsenigo_Chemollo

IL “CODICE DI PREVENZIONE INCENDI”

Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha intrapreso l'ambizioso percorso verso l'unificazione delle prescrizioni minime di sicurezza antincendio per le attività civili. A metà del 2015, dopo circa un anno e mezzo di incessante ed approfondito lavoro, con il DM 3 agosto 2015 sono state pubblicate le “*Norme tecniche di prevenzione incendi*” (nel seguito “Codice”), il documento rappresentante la base normativa applicabile, in linea di principio ed a meno di casi specifici risolti a mezzo di indicazioni normative integrative, a tutte le attività di tipo civile, per garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di prevenzione incendi:

- a) Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone
- b) Tutela dei beni
- c) Tutela dell'ambiente

Innovativo sia in materia di misure di prevenzione che protezione e gestionali nel settore antincendio, il Codice coglie l'opportunità di adeguare il linguaggio usato e le prescrizioni tecniche ai più moderni standard internazionali. Il settore della resistenza al fuoco, già ampiamente rinnovato dai decreti del Ministro dell'Interno 9 marzo 2007 e 16 febbraio 2007, **fa ulteriori passi in avanti nel verso del progresso della tecnica aprendosi a nuove sfide nel settore della progettazione strutturale che, se colte, consentiranno anche nuove opportunità realizzative.**

LA DEFINIZIONE DEL TEMPO MINIMO DI RESISTENZA AL FUOCO

La questione del tempo minimo durante il quale le opere da costruzione devono garantire requisiti minimi di resistenza al fuoco è stata tradizionalmente risolta, in Italia, con il cosiddetto approccio prescrittivo: si attribuisce una classe R, REI, RE o EI minima, in termini di minuti, stabilita dal normatore per attività o in funzione del carico di incendio. La simbologia “REI” implica l’impiego di curve nominali (convenzionali) per il riscaldamento delle membrature quali la tradizionale ISO 834, prescritta per l’impiego di forni sperimentali di resistenza al fuoco: da qui la denominazione di approccio prescrittivo.

La possibilità di ricorrere a modelli fuoco differenti, più aderenti alla realtà e quindi più adatti a strutture ben modellabili come quelle in acciaio, è da sempre stata lasciata a soluzioni in deroga da studiare ad hoc. Il decreto 9 marzo 2007 ha rappresentato una evidente apertura nei confronti di approcci ingegneristici al calcolo strutturale in caso di incendio e lo ha fatto con una comprensibile prudenza. In esso, infatti, si stabilisce che, nel caso si ricorra a modelli di incendio naturali (dunque differenti dal modello ISO 834 o da altri modelli nominali), si è tenuti a verificare il mantenimento della capacità portante della struttura per tutta la durata dell’incendio.

Il medesimo decreto impone anche l’ulteriore doppia verifica della capacità portante con riferimento alla ISO 834 per classi ridotte.

L’estensione della verifica a tutta la durata dell’incendio e la doppia verifica, dal punto di vista tecnico, e la necessità di ricorrere all’istituto della deroga, dal punto di vista amministrativo, hanno di fatto limitato la possibilità di ricorrere ad approcci non prescrittivi nel settore della resistenza al fuoco ed in particolare all’acciaio: approcci prestazionali, basati sui metodi di modellazione naturale degli incendi, sono stati di fatto relegati a pochissimi casi particolari.

Il Codice di prevenzione incendi intende superare questi ostacoli.



4. Sede e stabilimento MTA spa – foto: Marcela Grassi

La possibilità di adottare modelli fuoco naturali è considerata soluzione alternativa e quindi adottabile dal progettista senza ricorrere ad alcuna istanza di deroga: la nuova sfida per lo strutturista è ovviamente quella di modellare l’incendio adottando uno dei metodi suggeriti dall’Eurocodice UNI EN 1991-1-2 e di definire gli scenari di incendio più significativi per la sicurezza strutturale. Si auspica un cambio di passo da parte di progettisti di strutture ad oggi abituati a confrontarsi solo con il calcolo di caratteristiche della sollecitazione o spostamenti. Il ricorso ad una norma consolidata quale la parte fuoco dell’Eurocodice EN 1993-1-2 nonché l’impiego del Codice costituiscono un percorso di studio solido.

Il Codice non impone la doppia verifica di resistenza al fuoco: il progettista confronta le performance strutturali solo durante il lasso di tempo minimo imposto dal normatore.

Tale lasso di tempo minimo è funzione del livello di prestazione dell'opera da costruzione, come richiamato dalla tabella S.2-1 del Codice (Fig. 1):

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale.
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro, all'esterno della costruzione
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Figura 1 – Tabella S.2-1 Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco

Il progettista attribuisce il livello minimo di performance strutturale a caldo più idoneo in funzione di criteri di attribuzione e verifica le strutture per tempi coerenti con i livelli.

Tale operazione è guidata dalla tabella S.2-2 del Codice (Fig. 2):

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	<p>Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • Non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	<p>Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> ○ R_{vita} compresi in A1, A2, A3, A4; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • aventi densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²;

	<ul style="list-style-type: none"> • non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dall'autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Figura 2 – Tabella S.2-2 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Come si evince dalla figura 1, i primi livelli tre forniscono un crescendo in termini temporali (ovviamente il crescendo in termini di performance generale è crescente dal livello I al V). Gli ultimi due livelli (IV e V) restano facoltativi come da tradizione.

Il livello II prevede un tempo di resistenza al fuoco commisurato al tempo di evacuazione degli occupanti con un minimo di 30 minuti che adotta un coefficiente di sicurezza pari a 2: il progettista calcolerà e raddoppierà il tempo di evacuazione con riferimento al peggiore scenario di incendio credibile per l'esodo (in generale non coincidente con lo scenario di incendio peggiore per le strutture) avendo cura di non effettuare verifiche strutturali inferiori a 30 minuti. La soluzione conforme per il livello II prevede la classe standard di 30 minuti.

Il livello III prevede (come peraltro anche i livelli IV e V) assenza di crollo strutturale durante l'incendio: le verifiche strutturali saranno condotte per tutta la durata dell'incendio o, equivalentemente per una classe di resistenza al fuoco funzione del carico di incendio specifico di progetto come da tabella S.2-3 del Codice (Fig. 3):

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	15
$q_{f,d} \leq 450 \text{ MJ/m}^2$	30
$q_{f,d} \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	45
$q_{f,d} \leq 900 \text{ MJ/m}^2$	60
$q_{f,d} \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	90
$q_{f,d} \leq 1800 \text{ MJ/m}^2$	120
$q_{f,d} \leq 2400 \text{ MJ/m}^2$	180
$q_{f,d} > 2400 \text{ MJ/m}^2$	240

Figura 3 – Tabella S.2-3 Classe minima di resistenza al fuoco

Da osservare che suddetta tabella si differenzia dall'analoga tabella del DM 9 marzo 2007 per un raddoppiato valore del carico di incendio specifico di progetto (200 MJ/m^2 contro i precedenti 100 MJ/m^2) al disotto del quale non viene richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.

Il livello I del Codice, non ammesso dalla normativa tradizionale, è volutamente lasciato per ultimo: è ammesso il collasso strutturale a seguito di incendio a condizione che tale evento non determini conseguenze esterne ad altre opere da costruzione.

L'assenza di dette conseguenze esterne può essere verificata sia con soluzioni geometriche prescrittive legate al distanziamento esterno e quindi senza alcuna modellazione di incendio o con metodologie dell'ingegneria della sicurezza antincendio. In tale ultimo caso, riconducibile a soluzioni alternative, il progettista deve progettare assicurando un meccanismo di collasso sicuro, ossia non impattante verso altri manufatti e deve controllare i livelli di irraggiamento su edifici bersaglio a valle del collasso. Il tempo di analisi non è noto a priori in questo caso: esso dipende dall'istante di collasso.

La disamina dei tempi minimi di resistenza al fuoco è completata dalle cosiddette "Regole Tecniche Verticali" (R.T.V.): documenti normativi sintetici contenenti integrazioni alla R.T.O. per alcune attività ritenute

significative dal Normatore (scuole, autorimesse, uffici...). Le prescrizioni delle R.T.V. rappresenteranno un minimo da garantire comunque. Esse potranno essere espresse come minimi alle soluzioni conformi (in termini di R E I) o minimi per le soluzioni alternative (ad esempio, in termini di scenari di incendio predefiniti).

Il livello I è particolarmente adatto al caso dei depositi intensivi automatizzati realizzati, in genere, con struttura portante metallica.

Il livello II, invece, ben si adatta ai casi di depositi od opifici con un limitato numero di occupanti posti nelle migliori condizioni per un rapido esodo. Anche in questo caso si intravedono benefici per le costruzioni a struttura portante metallica.



5. Sede Stone Island – foto: Niccolò Barone

NOVITA' IN TERMINI DI INGEGNERIA STRUTTURALE

Non costituisce senza dubbio novità il ricorso alle parti fuoco degli Eurocodici per le verifiche a caldo delle strutture esposte ad incendio: l'entrata in vigore degli Annessi Nazionali con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 31 luglio 2012 in data 1 aprile 2013 ha già sancito l'impiego esclusivo di questi documenti nel settore antincendio.

Ciò che di nuovo emerge dalla lettura del Codice è costituito dalle soluzioni conformi per i livelli IV e V e dalle indicazioni fornite per le strutture vulnerabili al fuoco.

Andando per ordine, la tabella S.2-1 indica i criteri di performance dei livelli IV e V (si ricorda non obbligatori): limitato danneggiamento strutturale e piena funzionalità dopo l'incendio.

Per il controllo del danneggiamento, il Codice prevede la verifica della deformazione degli elementi strutturali al perimetro del compartimento di primo innesco nonché il controllo della compartimentazione nell'intorno. La prima verifica è effettuata sulla struttura esposta all'incendio ed alla combinazione di carico eccezionale delle NTC mediante il parametro δ/L (rapporto freccia/luce o spostamento in testa/altezza) da assumere pari a 1/100. Si ricorda che per gli S.L.E. le N.T.C. prevedono, nella maggioranza dei casi, un δ/L pari a 1/250. Per la verifica della compartimentazione devono essere adottate chiusure a tenuta di fumo (EISa), giunti di dilatazione strutturale (M%) idonei ad assorbire le deformazioni strutturali a caldo e partizioni aventi resistenza meccanica sufficiente a resistere ad impatti meccanici (M) durante l'incendio.

Per il livello V le verifiche aggiuntive da fare riguardano il più restrittivo controllo della deformazione per tutta la struttura (e non solo per il compartimento di primo innesco) da ricondurre alle verifiche allo SLE delle NTC ma in presenza di incendio e con la combinazione dei carichi eccezionale ed inoltre verifiche di funzionalità degli impianti rilevanti per il funzionamento dell'opera da costruzione su specifica del progettista o del costruttore.

Delle strutture vulnerabili in condizioni di incendio il Codice fornisce un elenco non esaustivo (Fig. 4): tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, ...



Figura 4 – Esempi di strutture vulnerabili in condizioni di incendio

Queste strutture sono riconducibili a schemi isostatici (anche solo in parte) o a strutture aventi resistenza migliorata dalla forma assunta. In condizioni di incendio, il modulo di elasticità normale dell'acciaio ha un decadimento repentino e quindi i problemi di instabilità derivanti sono in genere piuttosto rilevanti. Per tale motivo il progettista deve porre **particolare attenzione a strutture molto esili e a quelle resistenti per forma che si suggerisce da destinare prioritariamente ai livelli I e II di resistenza al fuoco.**

Nello spirito del Codice nulla è comunque vietato: sta al progettista dimostrare sempre l'idoneità delle soluzioni proposte con riferimento alle soluzioni conformi in modo indiretto o, direttamente, ai livelli di prestazione mediante soluzioni alternative che impiegano i metodi della **Fire Safety Engineering** cui principi sono richiamati nel Codice.

IMMAGINI PROGETTI:

1. *Stabilimento Atzwanger Spa, Bolzano*
2. *Venice EXPO GATE, Marghera (VE)*
3. *Teatrino di Palazzo Grassi, Venezia*
4. *Sede e stabilimento MTA spa, Rolo (RE)*
5. *Sede Stone Island, Ravarino (MO)*

La presente documentazione tecnica è frutto delle attività condotte dalla Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, istituita da Fondazione Promozione Acciaio e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

*© Documento di proprietà Fondazione Promozione Acciaio.
Diritti di riproduzione riservati*